

**IN BREVE n. 021-2015**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **San Giovanni Bosco**

Data di emissione il 19 maggio 2015



### **Prima Guerra Mondiale**

Data di emissione il 24 maggio 2015



**QUANTO PESERA' LA PLATEA DEI PENSIONATI ?** da Plus24/il Sole 24 ore del 16.05.2015 a cura di Paolo Zucca

Quello che sta accadendo sulla restituzione degli adeguamenti pensionistici congelati dal governo Monti è la prova evidente che il tema previdenziale dominerà i prossimi anni. Il peso politico dei pensionati sarà determinante. Se ora alcune scelte vengono tirate in lungo, in presenza di consultazioni locali e di possibili reazioni dell'elettorato, possiamo già immaginare quale sarà la sensibilità nell'Italia investita a pieno dallo squilibrio demografico.

Il venti per cento della popolazione ha più di 65 anni: il gran lavoro di decenni ha permesso la casa di proprietà, i risparmi consentono investimenti e l'aiuto ai figli. In virtù di un percorso lavorativo più lineare e trattamenti, in moltissimi casi, rafforzati dal sistema di calcolo retributivo.

Su oltre 14 milioni di pensioni previdenziali, 12,4 milioni sono calcolate con il sistema retributivo, quindi collegate alla retribuzione percepita in un arco di tempo, 403 mila con il sistema contributivo (sulla base del versato) e 1,2 milioni con il sistema misto.

L'allungamento delle attese di vita (nel 2013 la media delle donne era di 84,6 anni e quella dell'uomo sfiorava gli 80 anni), la previdenza complementare e le tante opzioni assicurative-sanitarie rafforzeranno la rilevanza (sociale, commerciale e politica) di una fascia crescente di italiani. Che, sempre come dato medio, non potranno più essere descritti solo come "i poveri pensionati".

Le proiezioni fissano a oltre 61 milioni gli italiani residenti nel 2065 (stima Istat) con un'età media di poco meno di 50 anni rispetto ai 43 attuali. La previsione include l'inserimento di circa 12 milioni di nuovi italiani, frutto dell'attività migratoria.

Gli ultra65enni, vedremo a quella data quanti saranno già pensionati, dovrebbero rappresentare nel 2043 circa il 32% della popolazione. Un terzo degli italiani, ex lavoratori attentissimi che saranno in grado di informarsi tempestivamente con Internet, sapranno confrontare i trattamenti, le capacità di gestione e tanto altro. Sapranno far valere i propri diritti.

L'invidiabile primato di longevità (dietro al Giappone e pochi altri) potrà essere gestito senza strappi, e senza eccessive penalizzazioni per le prossime generazioni, tanto più saranno chiare e definite le regole del gioco. Servirà un'economia in salute.

«Negli ultimi 20 anni -ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri - abbiamo avuto un atteggiamento d'ignavia di Stato, per cui i decisori politici non hanno voluto informare i cittadini sul significato e le implicazioni del cambiamento da retributivo a contributivo. I contribuenti per anni hanno continuato a sovrastimare le pensioni future».

Vale la pena di valutare i trattamenti attesi sul portale dell'Inps su "La mia pensione" (si è partiti per scaglioni di età, serve il Pin) che è parte importante di una campagna di educazione finanziaria.

***I pensionati sono stufo di essere bastonati e si stanno svegliando...attenzione perché possono essere un esercito !!!***

## **DIFESA DEI PENSIONATI - Toccare i diritti acquisiti è smontare la democrazia**

da Il Giornale del 17.05.2015 a cura di Piero Ostellino

La diversità fra il trattamento pensionistico riservato ai cittadini comuni e il vitalizio di cui gode la classe politica è la fotografia della degenerazione della democrazia, già prevista dai liberali dell'Ottocento immediatamente dopo la Rivoluzione francese. La previsione era stata che i rappresentanti avrebbero preso il posto del popolo che essi rappresentavano e i cui diritti avrebbero dovuto tutelare e la sovranità sarebbe passata dal popolo ai suoi rappresentanti, che l'avrebbero usata spesso a proprio esclusivo beneficio, riproponendo il modello di Antico regime appena dissolto. Che la peculiarità della democrazia rappresentativa - che assegna, sì, al popolo la sovranità, ma ne delega l'esercizio ai suoi rappresentanti - abbia prodotto la distorsione citata è sotto gli occhi di tutti. La pensione, per chi, negli anni lavorativi, ha regolarmente versato i contributi, indipendentemente dall'entità che avrà la stessa pensione che sarà erogata, non è una forma di carità che lo Stato esercita a propria esclusiva discrezione e condizionata dalla situazione finanziaria della Pubblica amministrazione, ma un diritto maturato grazie a un contratto stipulato dal cittadino con lo Stato. È un diritto inalienabile che non dovrebbe essere soggetto ad altra condizione oltre a quelle del contratto stesso.

Le altalenanti condizioni in cui, da noi, versa la finanza pubblica hanno finito col riverberarsi sullo Stato sociale, il cui funzionamento è diventato una variabile dipendente dai conti pubblici.

Nelle condizioni di congiuntura economica e finanziaria favorevoli, lo Stato del benessere (welfare) funziona persino in modo eccessivo, sperperando spesso risorse che, altrimenti, potrebbero, e dovrebbero, essere utilizzate meglio se non fossero disperse secondo criteri eminentemente politici e elettoralistici.

Quando la congiuntura economica e finanziaria è negativa, a prevalere è la ragion di Stato, interpretata dalla classe politica secondo i propri interessi e i diritti dei cittadini diventano una variabile dipendente dalla congiuntura. In Italia, la prevalenza di una cultura collettivista e socialista ha provocato un esercizio dello Stato sociale non secondo criteri di giustizia e di equità, bensì secondo una logica tipicamente socialista di tipo sovietico in base alla quale a pagare le spese della cattiva congiuntura e della necessità di tener fede agli impegni presi dallo Stato sociale nei confronti dei suoi cittadini sono i cittadini ritenuti più abbienti.

È una forma di redistribuzione della ricchezza che avvantaggia politicamente chi detiene i cordoni della borsa e li apre o li chiude secondo criteri suoi propri per trarne vantaggio, di volta in volta, elettorale.

Il caso delle pensioni che sono erogate secondo le circostanze finanziarie e gli interessi della classe politica, è sintomatico della degenerazione democratica, e cioè del passaggio della sovranità dal popolo ai suoi rappresentanti, che finiscono con assumere le sembianze del monarca assoluto dalla cui volontà dipendevano le sorti dei cittadini. Dopo la Rivoluzione francese - che aveva semplicemente sostituito la sovranità del monarca assoluto con quella del popolo e, quindi, dei suoi rappresentanti - erano nate le condizioni della degenerazione della democrazia grazie alla prevalenza accordata al principio socialista di eguaglianza di fatto, più che di fronte alla legge, come prescrive lo Stato moderno di diritto, rispetto a quello liberale di libertà.

La decisione del governo Monti di non indicizzare le pensioni maggiori era già stata un'arbitraria violazione del contratto sulla base delle condizioni finanziarie della Pubblica amministrazione, che sono diventate in tal modo prioritarie rispetto ai diritti dei cittadini.

I governi Letta e Renzi l'hanno successivamente adottata e applicata, fingendo di ignorare che la pensione non è una forma di carità pubblica erogata dallo Stato o, meglio, dal governo, secondo criteri soggettivi, ma un diritto maturato in ossequio a un contratto stipulato fra i cittadini e lo Stato che non ammette deroghe.

La cancellazione dell'indicizzazione delle pensioni è ora stata condannata dalla Corte costituzionale, la cui sentenza dovrebbe essere applicata nei confronti di tutti i pensionati secondo i termini stessi del contratto, ovvero dopo un certo numero di anni lavorativi durante i quali il lavoratore e il suo datore di lavoro versano i contributi che daranno vita al trattamento pensionistico.

Bene ha fatto, dunque, la Corte costituzionale a ribadire che la discrezionalità nella indicizzazione delle pensioni da parte del governo è una inaccettabile violazione del principio pacta sunt servanda sul quale si fonda la legittimità dello Stato moderno e che l'indicizzazione va, perciò, ripristinata nei confronti di tutti, non solo delle pensioni minori come si propone di fare il governo in aperta applicazione di (falsi) criteri di equità e di giustizia sociale che si traducono in una palese forma di ineguaglianza di fronte alla legge fra i cittadini, cioè in violazione dello Stato moderno.

Con la sentenza che ordina di ripristinare l'indicizzazione di tutte le pensioni, non solo di quelle minori, la Corte ha individuato un primo passo verso il ripristino, da noi, della democrazia liberale rispetto al totalitarismo socialista di matrice sovietica che aveva fatto uscire l'Italia dal novero dei Paesi occidentali.

## MONETE - NUOVO CONIO

### **Zecca Italiana**

-50 Euro Oro Proof dal Rococò ai Macchiaioli € 860,00 (IVA esente)

-20 Euro Oro Proof Neoclassicismo € 380,00 (IVA esente)

**“PENSIONI D’ORO” INPS. I CALCOLI DEL PASSATO** da il Corriere della sera di martedì 19 maggio 2015 - Lettera al Direttore inviata da Domenico Giglio

La lettera di Carlo Troilo «Il caso delle pensioni d’oro» (Corriere, 8 maggio) merita una integrazione, perché non sappiamo quanti, anche tra i legislatori, conoscono il meccanismo relativo alle liquidazioni della pensione Inps. Ad esempio, nel 1992 il calcolo per chi avesse avuto 40 anni di contribuzione era il seguente: l’80% sui primi 52.120.000 di lire, che equivaleva a 41.695.979 lire pensionabili; il 60% sui successivi 17.199.000 lire, che equivaleva a 10.319.361 pensionabili; l’150% sugli ulteriori 17.199.000 lire, che equivaleva a 8.599.799 pensionabili. Chi avesse avuto una retribuzione complessiva di 86.519.200 lire, pari oggi a 44.683 euro, avrebbe avuto una pensione lorda di 60.615.139 lire (31.305,10 euro), pari al 70,06% della retribuzione. Per importi superiori a 86.519.200 lire, il coefficiente moltiplicativo si riduceva al 40% per cui a 100 milioni (51.645,69 euro) corrispondeva una pensione annua lorda di 65.907.539,1165,90% della retribuzione. A una retribuzione di 150 milioni, la pensione era di 85.907.539 lire, cioè il 57,27% e infine per una retribuzione lorda di 200 milioni (103.291,37 euro), l’importo era di 105.907.539 lire (54.696,67 euro), pari al 52,95%, poco più della metà! Eppure i contributi pagati all’Inps dal datore di lavoro e dal lavoratore erano calcolati sull’intera retribuzione. Quindi i dirigenti e gli alti funzionari sono già stati pesantemente penalizzati al momento dell’andata in quiescenza. Poi si sono aggiunti blocchi e mancati adeguamenti, anche questi con un ulteriore penalizzante scaletta, per cui una pensione dal 1992 a oggi (23 anni!) si è incrementata del 26%, quando, secondo L’Istat, l’incremento del costo della vita è stato del 64,40, con una perdita secca del 38,40%. A questo punto dov’è l’immoralità? Non certo nei «pensionati d’oro»!

**Leggi anche in Brevia 19: «ALCUNI PUNTINI SUGLI «I» DELLE PENSIONI RETRIBUTIVE»**

**Brevia 16: «SOLO META’ SONO VERE PENSIONI»**

**Brevia 15: «INPS -UNA DOMANDA: CHE FINE FANNO I CONTRIBUTI DORMIENTI?»**

## ENPAM - ELEZIONI 2015

Il giorno delle elezioni per l’Assemblea nazionale (59 rappresentanti della categoria dei contribuenti) e rinnovare i 4 Comitati consultivi è fissato per domenica 7 giugno 2015 presso le sedi degli Ordini provinciali.

**Vedi: <https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Guida-al-voto-ok-b.pdf>**

### **Chiarimenti:**

- ✓ Il termine per presentare le candidature per i Comitati Consultivi è previsto per le 12 di sabato 23 maggio
- ✓ [“L’Ufficio Elettorale Centrale riconoscerà anche le liste recanti candidature aggiuntive superiori alle 3 unità”](#)

## Moduli per l'Assemblea nazionale

All'Assemblea nazionale si **possono candidare solo i contribuenti attivi**. Ci si può candidare solo per la propria categoria.

**Si può sostenere** solo una lista della propria categoria

Per verificare qual è la propria categoria è sufficiente entrare nella propria [area riservata](#) e cliccare sul pulsante "Elezioni organi statutari - quinquennio 2015/2020"

<b>Categoria a) medici di medicina generale</b> (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale), ex convenzionati per continuità ed emergenza, transitati alla dipendenza	
<a href="#">Schema per la presentazione di una lista</a>	<a href="#">Schema per la raccolta delle firme</a>
<b>Categoria b) pediatri di libera scelta</b>	
<a href="#">Schema per la presentazione di una lista</a>	<a href="#">Schema per la raccolta delle firme</a>
<b>Categoria c) specialisti ambulatoriali</b> interni, incaricati della medicina dei servizi territoriali ed ex convenzionati per la specialistica ambulatoriale e la medicina dei servizi, transitati alla dipendenza	
<a href="#">Schema per la presentazione di una lista</a>	<a href="#">Schema per la raccolta delle firme</a>
<b>Categoria d) specialisti esterni</b> accreditati "ad personam" ovvero operanti in strutture in regime di accreditamento	
<a href="#">Schema per la presentazione di una lista</a>	<a href="#">Schema per la raccolta delle firme</a>
<b>Categoria e) liberi professionisti iscritti alla quota "B"</b> del Fondo di previdenza generale	
<a href="#">Schema per la presentazione di una lista</a>	<a href="#">Schema per la raccolta delle firme</a>
<b>Categoria f) dipendenti da datore di lavoro pubblico</b>	
<a href="#">Schema per la presentazione di una lista</a>	<a href="#">Schema per la raccolta delle firme</a>
<b>Categoria g) contribuenti della sola "Quota A"</b> del Fondo della previdenza generale	
<a href="#">Schema per la presentazione di una lista</a>	<a href="#">Schema per la raccolta delle firme</a>

## Moduli per i Comitati consultivi

Ai Comitati consultivi si **possono candidare sia gli attivi sia i pensionati**. Ci si può candidare solo per un Comitato consultivo.

**Si può sostenere** un candidato di ogni Comitato consultivo per il quale si ha diritto di voto

Per verificare per quali Comitati consultivi si ha diritto di voto è sufficiente entrare nella propria [area riservata](#) e cliccare sul pulsante "Elezioni organi statutari - quinquennio 2015/2020"

<b>Gestione previdenziale della quota "B"</b> del Fondo di previdenza generale	
<a href="#">Schema per la presentazione di una candidatura</a>	<a href="#">Schema per la raccolta delle firme</a>

<b>Gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta</b> e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale	
<a href="#">Schema per la presentazione di una candidatura</a>	<a href="#">Schema per la raccolta delle firme</a>
<b>Gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali</b> e degli addetti alla medicina dei servizi	
<a href="#">Schema per la presentazione di una candidatura</a>	<a href="#">Schema per la raccolta delle firme</a>
<b>Gestione previdenziale degli specialisti esterni</b> in regime di accreditamento	
<a href="#">Schema per la presentazione di una candidatura</a>	<a href="#">Schema per la raccolta delle firme</a>

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Mobbing: risponde per colpa il datore di lavoro**

Attività vessatorie, che sfiorano nel mobbing, commesse da un superiore gerarchico nei confronti di un sottoposto, non liberano la responsabilità del datore di lavoro qualora quest'ultimo non dimostri di aver adottato tutte le misure necessaria ad eliminare il compimento delle iniziative vessatorie: qualora le azioni persecutorie e la condotta mobbizzante siano talmente gravi, non possono non essere a conoscenza del datore di lavoro, il quale, se rimane inerte di fronte a tale comportamento diventa colpevole, alla stregua del soggetto che ha commesso materialmente gli atti vessatori, al fine del risarcimento dei danni sul piano psico-fisico sopportati dal dipendente.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 10037 del 15 maggio 2015*

## **Da Italia Oggi di giovedì 21 maggio 2015**

***La grande stampa è spietata contro i pensionati da 3500 euro lordi mentre resta silente sugli scandalosi e inossidabili vitalizi delle élite.....***

- ✓ La perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio dell'adeguatezza di cui all'articolo 38 secondo comma della Costituzione, a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione ecc. ecc. cioè di una prestazione previdenziale adeguata anche nel tempo.
- ✓ I pensionati che pagano regolarmente le tasse in proporzionale al reddito incidono per un buon 30% sulle entrate Irpef...ma ciononostante continuano ad essere tartassati
- ✓ Ora vengono tacitati con irrisoni "bonus" (veramente si tratta di restituzione parziale...molto parziale) solo per i titolari di assegni sino a 2.886 euro lordi mensili...agli altri nulla!
- ✓ Forse anche i politici che emettono leggi lesive del diritto soggettivo acquisito dovrebbero rispondere dei loro errori e pagare...o quanto meno dare il buon esempio....

Il tutto al grido che i nonni e i padri rubano il futuro ai figli...! E con questo grido tolgono i quattrini ai vecchi, frutto di sacrosanti diritti, promettendo di darli ai giovani...e qui la bugia: il destino dei giovani ormai è segnato dalla mancanza del lavoro per una industria fuggita all'estero fuori dai lacci burocratici e dalle incertezze normative molto ballerine....

Ma mi fermo perché la rabbia è troppa.....dico solo i Governi dovrebbero aver maggiore rispetto degli anziani che si sono in passato sacrificati per l'Italia e la famiglia, e smettere di far cassa con grossolani tagli alle pensioni....

## **FISCO - GLI ATTI DEGLI INCARICATI SONO NULLI**

Gli atti firmati dai dirigenti decaduti dell'Agenzia delle entrate sono illegittimi. Inoltre la nullità può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni grado e momento del contenzioso (Ctr Lombardia sentenza n. 2184/13/15 presidente Barbini, relatore Moliterni depositata il 19 maggio).

Viene così confermato l'orientamento già espresso dalla Commissione provinciale di Milano:

**CTP Milano, sez. XXV, sentenza 31 marzo – 10 aprile 2015, n. 3222**

*Presidente Verniero – Relatore Ingino*

### ***Svolgimento del processo***

Con tempestivo ricorso il signor (...) impugnava l'avviso di accertamento n. T9D012G05894 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano e relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2008 e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ivi sentire dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria e l'annullamento dell'atto impugnato. Deduceva il ricorrente l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato e la conseguente decadenza del potere Impositivo dell'Ufficio, nonché la nullità dell'atto per violazione dell'art. 29 D.L. n. 78/2010, mancata indicazione del responsabile del procedimento ed irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, nonché, nel merito, per indeterminatezza dell'importo preteso ed illegittimità della verifica subita, violazione del principio del contraddittorio ed infondatezza dei rilievi operati dai verificatori.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio contestando la fondatezza del proposto ricorso e chiedendo la conferma dell'atto impugnato.

All'udienza del 31/3/15 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.

### ***Motivi della decisione***

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di illegittimità dell'atto sollevata dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione dello stesso, asseritamente apposta da soggetto non abilitato.

Rileva questa Commissione che la ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l'avviso di accertamento impugnato, tale "Capo Area" per delega del Direttore Provinciale non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. 266/1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b).

Invero, risulta agli atti che proprio in relazione alla posizione, tra gli altri, del predetto era stata sollevata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza 26/11/13, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012 n. 44) che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un'area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito dell'organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso.

Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica". Ne consegue la nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti.

Poiché l'accoglimento del ricorso consegue a pronuncia di incostituzionalità intervenuta solo successivamente alla proposizione del medesimo, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese processuali.

*P.Q.M.*

La commissione accoglie il ricorso. Spese compensate